



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Approvato con delibera numero 28 del 22 Giugno 2006)

SOMMARIO

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità e ambito di competenza	3
Articolo 2 - Oggetto	3
Articolo 3 - Ordinanze del sindaco.....	3
Articolo 4 - Imprenditore agricolo professionale	3
Articolo 5 - Responsabilità dell'imprenditore agricolo	3
TITOLO II -TUTELA DELLA PROPRIETA'	3
Articolo 6 - La proprietà fondiaria.....	3
Articolo 7 - Fondi incolti	4
Articolo 8 - Occupazione fondi incolti	4
Articolo 9 - Danneggiamento stradale.....	4
Articolo 10 - Transito degli armenti e delle greggi	4
Articolo 11 - Spostamento armenti e greggi.....	5
Articolo 12 - Pascolo su beni demaniali.....	5
Articolo 13 - Pascolo su fondi privati	5
Articolo 14 - Malattie infettive e diffusive degli animali	5
Articolo 15 - Accensione di fuochi.....	5
TITOLO III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE	6
Articolo 16 - Atti vietati sulle strade	6
Articolo 17 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità' nelle intersezioni fuori dai centri abitati.....	6
Articolo 18 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati.....	6
Articolo 19 - Depositi su strade- danneggiamenti.....	7
Articolo 20 - Manutenzione delle ripe	7
Articolo 21 - Condotta delle acque	7
Articolo 22 - Piantagioni (distanze).....	8
Articolo 23 - Uso di prodotti fitosanitari	8
Articolo 24 - Igiene per ricoveri di animali domestici.....	9
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	9
Articolo 25 - Sanzioni.....	9
Articolo 26 - Norme finali.....	9

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito di competenza

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio esterno alla perimetrazione urbana del Comune, la regolare applicazione delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni che interessano in genere la cultura agraria tutelando i diritti dei privati in relazione alla cultura medesima.
2. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Articolo 2 - Oggetto

3. Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi dello Stato che vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.

Articolo 3 - Ordinanze del sindaco

1. Il Sindaco può emettere ordinanze in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, sulle materie riguardanti il presente regolamento.

Articolo 4 - Imprenditore agricolo professionale

1. L'Articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 stabilisce che :
 - a. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
 - b. E' imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.
 - c. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'Articolo 2135 C.C.-

Articolo 5 - Responsabilità dell'imprenditore agricolo

1. L'imprenditore anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'Articolo 2137 C.C.-

TITOLO II -TUTELA DELLA PROPRIETA'

Articolo 6 - La proprietà fondiaria

1. E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e se non muniti dei recinti

o dei ripari di cui all'Articolo 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'Articolo 843 del C.C.. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

2. Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto, suscettibili di danno. Per l'esercizio della pesca, come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C, occorre sempre acquisire il consenso del proprietario del fondo. -

Articolo 7 - Fondi incolti

1. I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.
2. I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

Articolo 8 - Occupazione fondi incolti

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di aree agro-silvo pastorali, di fondi incolti e comunque non urbani, di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
2. L'occupazione dei siti o manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.
3. E' proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento di fondi o manufatti rurali o agresti.
4. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero come oggetto beni comunali, demaniali o beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere, non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a farle cessare senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. Le eventuali spese saranno a carico degli inadempienti.

Articolo 9 - Danneggiamento stradale

1. I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami che protendono oltre il confine stradale, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause e falciare l'erba che impedisca la visuale..

Articolo 10 - Transito degli armenti e delle greggi

1. Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.
2. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

3. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

Articolo 11 - Spostamento armenti e greggi

1. I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare trasmettendo in tempo utile all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

Articolo 12 - Pascolo su beni demaniali

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - Pascolo su fondi privati

1. Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
2. E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.
3. E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati con ostacoli idonei.
4. E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie nei boschi, salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

Articolo 14 - Malattie infettive e diffuse degli animali

1. E' predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta comunque l'obbligo di denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e in qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

Articolo 15 - Accensione di fuochi

1. Non si possono accendere fuochi nella campagna se non in caso di assoluta necessità e per
2. comprovate esigenze agricole, salvo che questi non siano accesi in appositi focolari esterni; anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà e per evitare ogni pericolo d'incendio.
3. E' vietato accendere fuochi a distanza inferiore a cinquanta metri dai boschi se non per motivi di lavoro. In tal caso è consentito accendere con la necessarie cautele, negli spazi ripuliti da foglie, erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
4. Al fine di prevenire gli incendi, conformemente alle Leggi in vigore, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba e delle sterpaglie da parte dei proprietari dei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

TITOLO III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Articolo 16 - Atti vietati sulle strade

1. Su tutte le strade, comunali e vicinali, e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:
 - a. danneggiare fondi stradali fossi scolatori con aratri e simili
 - b. fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
 - c. insudiciare le strade con qualsiasi sostanza ;
 - d. portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.

Articolo 17 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
 - a. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni adiacenti alle strade;
 - b. impiantare alberi, siepi vive, piantagioni o recinzioni lateralmente alle strade;
2. Il Regolamento di esecuzione del C.d.S. dispone che lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve dove il raggio superiore ai 250 metri devono essere osservate le seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale:
 - a. gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di mt. 6 (sei) da osservarsi anche per le essenze più basse; (dovendosi piantare pioppi, per esempio, tale distanza non potrà essere inferiore a mt.20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi);
 - b. le siepi di altezza non superiore a mt.1 (uno) devono distare di almeno un metro dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di mt.1.(uno) (come per esempio il mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a mt.3 (tre) dal confine della strada comunale o vicinale.
 - c. In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangoli) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere la lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.

Articolo 18 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a mt.250 (duecentocinquanta), si deve osservare fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione o

deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.

Articolo 19 - Depositi su strade- danneggiamenti

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterando le forme e le dimensioni delle stesse.
2. E' vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
3. Ai contravventori delle presenti norme, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche il ripristino dello stato dei luoghi. Detto obbligo verrà imposto dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi di intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione nei termini di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Articolo 20 - Manutenzione delle ripe

1. I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).
2. Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
3. Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.
4. In particolare per quanto riguarda le sedi viabili, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.
5. La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

Articolo 21 - Condotta delle acque

1. L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.
2. E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'esondazione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.
3. I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'Articolo 915 C.C.-

Articolo 22 - Piantagioni (distanze)

1. Alberi di alto fusto.
 - a. Nelle zone di pianura
 - i. 15 m dal confine del vicino e dai corsi d'acqua naturali o artificiali (bedali, canali, balere, rogge ecc.) quando essi scorrono sul confine delle proprietà;
 - ii. A 10 m dalle strade comunali e vicinali
 - b. Nelle zone collinari
 - i. 8 m dal confine del vicino
 - ii. 5 m dalle strade comunali e vicinali
 - iii. Sono esclusi da tale rispetto il bosco ceduo vincolato ed altri piantamenti la cui rimozione potrebbe alterare la natura idrogeologica della zona
2. Piante di basso fusto
 - a. Nelle zone di pianura
 - i. 3 m dal confine del vicino e dai corsi d'acqua naturali o artificiali (bedali, canali, balere, rogge ecc.) quando essi scorrono sul confine delle proprietà;
 - b. Nelle zone collinari
 - i. 3 m dal confine del vicino e dai corsi d'acqua naturali o artificiali (bedali, canali, balere, rogge ecc.) quando essi scorrono sul confine delle proprietà;
 - ii. Sono esclusi da tale rispetto tutti i corsi d'acqua della zona collinare, il bedale dei Mulini e il Rio Torto per i quali permangono le distanze di Legge
3. Le piantagioni o le coltivazioni esistenti all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento sono escluse dalle limitazioni previste, fino al loro abbattimento. Il taglio deve essere effettuato non appena raggiunto il limite minimo di maturazione. Per esempio il limite minimo di maturazione per i pioppi è di anni 7.
4. Piantamenti a più filari o a bosco
 - a. 7 m dal confine dei terreni coltivati del vicino (prati o campi).
 - b. 15 m dai muri perimetrali dei fabbricati Tale distanza si applica anche nel caso di fabbricati muniti di recinzione purché la distanza tra muro perimetrale del fabbricato e recinzione sia inferiore a 5m
 - c. 10m dalle opere di recinzione in muratura, malta cementizio o simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica od altri materiali a completamento del muretto di base
5. Piante all'interno dei recinti
 - a. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nell'interno dei recinti con casa di abitazione nel concentrico non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.
6. Per quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento si fa invio a quanto dispone il Codice di procedura Civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

Articolo 23 - Uso di prodotti fitosanitari

7. L'uso e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.

Articolo 24 - Igiene per ricoveri di animali domestici

Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nei Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle Leggi specifiche in materia di igiene.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 - Sanzioni

1. Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e seguenti
2. Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono:
 - a. TITOLO II dal minimo di Euro 50,00 al massimo di Euro 300,00
 - b. TITOLO III dal minimo di Euro 50,00 al massimo di Euro 300,00
3. Come previsto dall'Articolo 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.
5. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie consegue di diritto l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Articolo 26 - Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente Regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.